

(N. 1671)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dall'VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 20 aprile 1951 (V. Stampato N. 1896)

presentato dal Ministro dei Trasporti

(D'ARAGONA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 2 MAGGIO 1951

Approvazione dell'atto 20 gennaio 1951, aggiuntivo alla convenzione di concessione delle ferrovie secondarie della penisola salentina, approvata con regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1480.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È approvato e reso esecutivo l'atto 20 gennaio 1951 aggiuntivo alla convenzione 14 ottobre 1931, approvata con regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1480, convertito nella legge 25 aprile 1932, n. 459, stipulato fra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Società anonima italiana per le ferrovie del sud-est, concessionaria dell'esercizio della rete ferroviaria secondaria della Penisola Salentina.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

Reportorio n. 310.

ALLEGATO.

MINISTERO DEI TRASPORTI

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI
IN CONCESSIONE — UFFICIO CONTRATTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentocinquantuno il giorno venti del mese di gennaio in Roma ed in una sala del Ministero dei trasporti dinanzi a me dottor Michele Sinibaldi fu Luigi, Ispettore generale delegato alla stipulazione dei contratti dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti rinunciato d'accordo con me ufficiale rogante giusta le facoltà concesse dal disposto dell'articolo 48 della vigente legge notarile in data 16 febbraio 1913, n. 18, si sono personalmente riuniti.

DA UNA PARTE:

il signor dottor Michele Cappuccio fu Pietro, Ispettore generale superiore dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in rappresentanza dell'onorevole Ministro dei trasporti giusta delega in data 4 dicembre 1950, n. 4289, servizio III che qui si allega sotto la lettera A);

il signor dottor Ruggero Mastrangelo fu Giovanni, Ispettore generale del tesoro e per l'impedimento del signor Direttore generale del tesoro, in rappresentanza dell'onorevole Ministro del tesoro giusta delega in data 23 novembre 1950, n. 229967 divisione VIII, che qui si allega sotto la lettera B); entrambi per conto e nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato;

E DALL'ALTRA:

il signor dottor ingegnere Giovanni Bombrini di Carlo nato a Genova e domiciliato a Genova, amministratore delegato della Società anonima italiana per le ferrovie del sud est con sede in Roma, autorizzato a firmare anche disgiuntamente dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Società stessa signor marchese dottor Carlo Bombrini fu Giovanni nato a Genova e domiciliato a Genova il presente atto in nome e per conto della Società medesima in virtù di deliberazione adottata in data 28 febbraio 1950 dal consiglio di amministrazione della società stessa, deliberazione che, in estratto conforme al suo originale rilasciato in data 27 marzo 1950 sotto il n. 36225 di repertorio dall'avvocato Angelo Angotti, notaio in Roma ed iscritto nel collegio dei distretti notarili di Roma, Latina e Velletri, qui si allega sotto la lettera C).

Si allega inoltre sotto la lettera D) un certificato rilasciato in data 21 novembre 1950 dalla cancelleria del Tribunale civile e penale di Roma col quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sociale della Società anonima italiana per le ferrovie del sud est sedente in Roma, sono stati depositati, trascritti

e pubblicati a norma di legge e che la predetta Società, per non trovarsi in istato di fallimento, di concordato preventivo o di liquidazione, è nel pieno godimento dei suoi diritti.

Io sottoscritto dichiaro di avere accertato in base ai documenti sopra specificati che il signor dottor ingegnere Giovanni Bombrini di Carlo ha la piena capacità a rappresentare e ad impegnare legalmente la Società anonima italiana per le ferrovie del sud est con sede in Roma nella sua rivestita qualità.

PREMESSO

che con convenzione 14 ottobre 1931, approvata e resa esecutoria con regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1480, convertito nella legge 25 aprile 1932, n. 459 è stata accordata alla Società Anonima Italiana per le Ferrovie sud est la concessione dell'esercizio della rete ferroviaria secondaria della Penisola Salentina e della costruzione ed esercizio del tronco Manduria-Nardò della ferrovia Taranto-Nardò;

che mediante atto aggiuntivo 4 febbraio 1937, approvato e reso esecutorio con regio decreto legge 4 marzo 1937, numero 465, convertito nella legge 3 giugno 1937, numero 991, sono state approvate alcune modifiche alla suddetta convenzione 14 ottobre 1931;

che mediante successivo atto aggiuntivo 17 ottobre 1940, approvato e reso esecutorio con legge 23 gennaio 1941, n. 50, sono state apportate ulteriori modifiche alla suddetta convenzione 14 ottobre 1931;

che, su conforme deliberazione del comitato interministeriale dei prezzi, la società per le ferrovie del sud est è stata autorizzata, tra l'altro, a sospendere temporaneamente l'applicazione delle norme contenute negli articoli 19, 22, 23 e 25 dell'allegato A) al capitolato annesso alla citata convenzione 14 ottobre 1931; norme relative alla tassazione delle spedizioni delle merci, effettuate in servizio cumulativo con la rete ferroviaria statale, in base al cumulo delle distanze tra la rete ferroviaria statale medesima ed alcuni tronchi delle predette ferrovie in concessione e precisamente Lecce-Zollino-Gallipoli, Zollino-Maglie-Otranto e Francavilla-Novoli-Lecce con diramazione Novoli-Nardò C.;

che, ove si addivenisse nuovamente alla spedizione delle merci in servizio cumulativo con la rete ferroviaria statale, in base al cumulo delle distanze tra la rete ferroviaria statale medesima ed i citati tronchi delle ferrovie del sud-est, come stabilito nei citati articoli 19, 22, 23 e 25 dell'allegato A) alla citata convenzione 14 ottobre 1931, si verrebbe ad aggravare la situazione deficitaria della Società concessionaria;

che in conseguenza si rende necessario procedere alla regolarizzazione della autorizzazione provvisoria accordata alla predetta Società e che pertanto occorre provvedere alla modifica degli articoli 19, 22, 23 e 25 dell'allegato A) al capitolato annesso alla citata convenzione 14 ottobre 1931;

che con l'occasione si rende necessario aggiornare ed aggiungere alcune precisazioni al testo degli articoli stessi.

Tutto ciò premesso le parti come sopra costituite e da me ufficiale rogante personalmente conosciute, mentre confermano la precedente narrativa, che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto appresso.

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE 14 OTTOBRE 1931 PER LA
CONCESSIONE DELLE FERROVIE SECONDARIE DELLA PENISOLA
SALENTINA.

Art. 1.

Con effetto dal 1° maggio 1945, gli articoli 19, 22, 23 e 25 dell'allegato A) al capitolato annesso alla convenzione 14 ottobre 1931, sono modificati come agli articoli seguenti.

Art. 2.

L'articolo 19 dell'allegato A) del capitolato annesso alla convenzione 14 ottobre 1931 è modificato come segue:

Sono applicabili le tariffe ordinarie ed eccezionali e le relative condizioni in vigore sulle ferrovie dello Stato con gli aumenti e le diminuzioni che sono o saranno in ogni tempo in vigore sulle ferrovie medesime;

Sono concesse le riduzioni per i trasporti militari e per le concessioni speciali indicate nei relativi testi in ogni tempo vigenti per le ferrovie dello Stato;

Per i trasporti in servizio cumulativo con le ferrovie dello Stato le tariffe predette si applicano sui percorsi separati;

Per i trasporti in servizio interno della rete sud-est la tassazione viene fatta cumulando i percorsi delle varie linee costituenti la rete stessa.

Art. 3.

L'articolo 22 dello stesso capitolato è modificato come segue:

La distanza minima tassabile è quella stabilita dalle condizioni e tariffe delle ferrovie dello Stato.

Art. 4.

L'articolo 23 dello stesso capitolato è modificato come segue:

Ai trasporti in servizio cumulativo le tasse minime si applicano per intero sia per le ferrovie dello Stato che per le ferrovie del sud-est.

Art. 5.

L'articolo 25 dello stesso capitolato è soppresso.

Art. 6.

Per quanto non è contraddetto nel presente atto, restano valide le disposizioni della originaria convenzione di concessione e dei successivi atti aggiuntivi.

Art. 7.

Le spese per la stipulazione e di registrazione del presente atto sono a carico del concessionario.

L'atto stesso non sarà valido e definitivo se non dopo approvato con legge.

E, richiesto, io ufficiale rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intellegibile voce in presenza delle parti che, da me interpellate prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura delle inserzioni al presente atto per espressa volontà delle parti le quali hanno dichiarato di averne già presa cognizione.

Il presente atto consta di quattro fogli di carta bollata interamente scritti da persona di mia fiducia su facciate dodici e righe dieci della tredicesima escluse le firme e contiene quattro inserzioni per foglietti sei scritti e dattilografati su facciate sette.

Il Rappresentante dell'onorevole Ministro dei Trasporti

MICHELE CAPPuccio fu Pietro

Il Rappresentante dell'onorevole Ministro del Tesoro

RUGGERO MASTRANGELO fu Giovanni

GIOVANNI BOMBRINI di Carlo

L'ufficiale rogante

Dott. MICHELE SINIBALDI fu Luigi